

(N. 1940)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

#### Modificazioni alle norme sul perdono giudiziale

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti, in dottrina ed anche in recenti convegni dedicati allo studio dei possibili miglioramenti del vigente sistema penale, è stata auspicata una modifica della disciplina concernente il perdono giudiziale.

Com'è noto, attualmente l'articolo 169 del Codice penale, modificato dall'art. 19 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni e dall'art. 2 della legge 12 luglio 1961, n. 603, consente la concessione del predetto beneficio ai minori degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire seicentomila.

Tale disciplina, che pur costituisce un miglioramento rispetto alla iniziale disposizione dell'articolo 169 del Codice penale, in quanto il giudice, per la concessione del perdono giudiziale deve riferirsi, non già alla pena astrattamente comminata dalla legge, ma a quella complessiva che in concreto egli ritiene si possa infliggere, viene ritenuta ancora insoddisfacente a causa della limitazione del beneficio ai minori degli anni diciotto.

Allo scopo di apportare all'istituto del perdono giudiziale le modificazioni suggerite

dalle più sentite esigenze provvede il presente disegno di legge, le cui principali innovazioni possono così riassumersi.

Più ampia applicazione del beneficio ai minori degli anni diciotto, in quanto viene elevata a tre milioni di lire la misura della pena pecuniaria per cui è consentita la concessione del perdono giudiziale e si prevede, nel caso di reato punibile congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria, che il perdono può essere concesso allorchè la pena pecuniaria, convertita a norma di legge e cumulata a quella detentiva, priverebbe il colpevole complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta (articolo 1).

Estensione del beneficio ai maggiori degli anni diciotto quando ricorrano particolari, non comuni motivi di clemenza, in limiti tuttavia più rigorosi per quanto attiene alla entità della pena applicabile in concreto (articolo 2) e con l'ulteriore prescrizione del divieto di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario, nel caso di successiva condanna per delitti non colposi (articolo 3 capoverso).

Circa i limiti entro i quali per tutti, minori o maggiori degli anni diciotto, è am-

messo il perdono giudiziale, ulteriore innovazione rispetto alla legislazione vigente, è costituita dal divieto di concessione del beneficio allorchè l'imputato dichiara di non accettarlo ovvero non riconosca la propria colpevolezza (articolo 3).

Riguardo al riconoscimento della propria colpevolezza si è ritenuto che questa rappresenti una doverosa ed onesta ammenda e quanto all'accettazione del beneficio è sembrato necessario prevederlo in relazione agli effetti che l'articolo 6 del disegno attribui-

sce alla sentenza che concede il perdono giudiziale.

L'articolo 4 del disegno detta norme procedurali, allo scopo di rendere più impegnativo e solenne il giudizio relativo alla concessione del beneficio, che viene attribuito al tribunale o alla corte, anche prima del dibattimento.

Le stesse disposizioni, in quanto applicabili, è stabilito che debba osservare il Pretore per i reati di sua competenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1

*(Perdono giudiziale  
per i minori degli anni diciotto)*

Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, può concedere il perdono giudiziale quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando sono da infliggersi congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore della libertà personale complessivamente per un tempo non superiore a mesi trenta.

## Art. 2

*(Perdono giudiziale  
per i maggiori degli anni diciotto)*

Il perdono giudiziale può essere concesso, qualora ricorrano non comuni motivi di clemenza, anche ai maggiori degli anni diciotto se, per il reato commesso, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a mesi sei ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire settecentocinquantamila e presume, avuto riguardo alle circostanze di cui all'articolo 133 del codice penale, che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando sono da infliggersi congiuntamente una pena detentiva non superiore a mesi sei ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pe-

na detentiva, priverebbe il colpevole della libertà personale complessivamente per un tempo non superiore a mesi nove.

## Art. 3

*(Limiti entro i quali è ammesso  
il perdono giudiziale)*

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164 del codice penale o qualora l'imputato dichiari di non accettare il beneficio o non riconosca la propria colpevolezza.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta e nei casi previsti dall'articolo 2 osta all'applicazione dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale a successive condanne per delitti non colposi.

## Art. 4

*(Concessione del perdono giudiziale  
prima del dibattimento)*

Il perdono giudiziale può essere concesso di ufficio o su istanza dell'imputato o su richiesta del pubblico ministero dal tribunale e dalla corte in camera di consiglio, dopo che sia pervenuta nella cancelleria la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio.

L'imputato deve essere sentito personalmente.

Il tribunale o la corte, se ritiene di concedere il beneficio, pronuncia sentenza con cui dichiara di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Il pretore provvede d'ufficio o su istanza dell'imputato, osservate le disposizioni precedenti in quanto applicabili.

## Art. 5

*(Concessione del perdono giudiziale  
nel dibattimento)*

Quando i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputa-

to il giudice, il quale ritiene di concedere invece il perdono giudiziale a norma degli articoli precedenti, pronuncia sentenza con la quale dichiara di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 6

*(Autorità del giudicato)*

La sentenza penale irrevocabile che concede il perdono giudiziale, ha autorità di co-

sa giudicata nel giudizio civile o amministrativo nei casi e per gli effetti indicati dagli articoli 27 e 28 del codice di procedura penale.

Art. 7

*(Disposizione finale)*

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme contenute nella presente legge.